



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Osservazioni sul documento di consultazione

Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”

Le osservazioni di seguito riportate scaturiscono dai contributi degli Associati e dagli approfondimenti condotti dal gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al Consiglio Direttivo di ASSOPREVIDENZA.

In via preliminare, si evidenzia che l'analisi dell'articolato è stata realizzata, in particolare, con l'intento di approfondire gli aspetti - giudicati cruciali - che riguardano la separazione tra funzione ispettiva e giudicante, l'ambito di applicabilità della disciplina e le inerenti tempistiche.

Premesso quanto sopra, si espongono di seguito specifiche considerazioni circa singoli articoli del testo in consultazione.

Art. 3 Fasi della procedura e riparto di competenze

Si ritiene opportuno vada precisato puntualmente che la fase istruttoria e la fase valutativa/propositiva debbano essere di competenza di uffici diversi, all'interno della struttura organizzativa della Commissione.

Si rileva che il procedimento sanzionatorio - così come delineato - dopo un'iniziale ridotta partecipazione dei soggetti interessati, prosegue in totale assenza di contraddittorio. Non è previsto né che le deduzioni istruttorie siano valutate da un ufficio diverso dagli uffici operativi che hanno svolto l'istruttoria né che la relazione dell'ufficio, che svolge l'istruttoria medesima, sia trasmessa al soggetto interessato, in violazione del diritto di piena conoscenza degli atti istruttori: sembra che le controdeduzioni giungano all'organo di vertice della Commissione, titolare del potere di decisione finale, solo attraverso la relazione dell'ufficio istruttorio (nel presupposto che ci sia). Manca, quindi, qualunque interlocuzione tra l'entità titolare del potere di decisione finale e il soggetto che quella decisione è destinato a subire.

Art. 5 Accertamento delle violazioni

- comma 2: occorre definire con precisione la nozione di verifica a distanza, circoscrivendola a quella documentabile. Inoltre, la relativa data di effettuazione deve essere comunicata nella lettera di contestazione;
- comma 4: anche per le verifiche condotte da altre Autorità, ai fini della certezza del momento da cui decorrono i termini, si giudica necessario comunicare la data di inizio del procedimento nella lettera di contestazione.

Art. 6 Avvio del procedimento sanzionatorio

Si suggerisce di aggiungere l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

Art.8 Controdeduzioni

- Fermo quanto indicato all'art. 3, una volta ricevuta la lettera di contestazione, dovrebbe essere data ai soggetti vigilati la possibilità di accesso a tutti gli atti alla base dell'accertamento della violazione, con conseguente sospensione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
- Dopo la ricezione delle controdeduzioni e l'eventuale audizione, dal testo in consultazione sembrerebbe che la documentazione vada, senza alcuna valutazione da parte degli uffici, alla decisione dei Commissari. Questo appare poco realistico, dovendosi ritenere che siano gli uffici, analizzato il materiale aggiuntivo ricevuto, a formulare le proprie valutazioni da sottoporre, comunque, alla decisione superiore. Non è, quindi, chiaramente individuato il riparto di competenze tra funzioni istruttoria, valutativa e decisoria. Sembra, quindi, opportuno che il Regolamento precisi puntualmente questo passaggio, consentendo che i soggetti vigilati siano messi a conoscenza delle risultanze della valutazione e abbiano la possibilità di presentare ulteriori osservazioni.
- Sarebbe ragionevole introdurre, in capo ai soggetti ritenuti responsabili delle violazioni, la possibilità di richiedere con specifica istanza debitamente motivata (per es.: complessità degli addebiti), a firma di tutti i richiedenti, una proroga al termine di 60 giorni, di cui al comma 1.

Art. 9 Audizioni

- comma 3. Si suggerisce di ridurre a 30 giorni il termine di fissazione dell'audizione. Darebbe ai fondi la possibilità di presentare le controdeduzioni nel termine di 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione, tenendo conto dell'esito dell'audizione;
- comma 4. Si propone di prevedere la possibilità di partecipazione congiunta di avvocato e consulente. Sembrerebbe utile far ricorso alla formulazione utilizzata da CONSOB per analoga fattispecie: "con l'assistenza di terzi".

Si ritiene opportuno precisare che anche il fondo responsabile in solido ha diritto a chiedere l'audizione, attraverso il Presidente o altro delegato dal Consiglio di Amministrazione, se del caso affiancato da legale o consulente.

Art. 10 Conclusione del procedimento

- comma 2. In considerazione della formulazione dell'art. 2 del Regolamento, che include tra i destinatari della disciplina sanzionatoria anche le società che gestiscono i fondi pensione, la disposizione sembrerebbe consentire alla COVIP di dichiarare decaduti dall'incarico i consiglieri e i sindaci di Compagnie di assicurazione e Banche. Si chiede di precisare meglio questo passaggio.

Nell'articolato non è previsto che la proposta di applicazione della sanzione o di archiviazione effettuata dalle strutture (quali?) all'organo di vertice della COVIP sia portata a conoscenza degli interessati né viene dato termine ulteriore per esprimere sintetiche osservazioni da parte loro, all'esito della fase istruttoria.

Non è disciplinato il caso di pluralità di interessati e di notifiche effettuate in tempi diversi. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento deve considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione,

con conseguente decorrenza del termine stesso dal giorno (o da X giorni) successivo/i alla data di perfezionamento dell'ultima notifica.

Art. 11 Notifica e pubblicazione dei provvedimenti

Avuto riguardo ai provvedimenti/informazioni pubblicati sul sito web di COVIP circa provvedimenti di applicazione delle sanzioni, si giudica ragionevole introdurre un termine massimo di permanenza delle notizie sul sito. Detto termine, esemplificativamente, potrebbe essere di 5 anni da quando si sia concluso ogni atto inerente alla procedura, ivi compreso l'esito definitivo dell'eventuale impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

Relativamente alla pubblicazione in forma anonima, per completezza sarebbe opportuno richiamare i presupposti di cui all'art. 19 quinquies, comma 5, ovvero:

- qualora la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché detto pregiudizio sia determinabile;
- qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.

Roma, 9 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

(Sergio Corbelli)

